REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico e della Prevenzione

CAPITOLATO DI GARA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' VIVAISTICA – CIG 0169463549

PARTE I

OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto la selezione del miglior contraente a cui affidare la fornitura di materiali di consumo occorrenti per l'attività vivaistica descritta nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo presunto, a base dell'appalto, pari a € 60.748,50 IVA compresa.

L'intera fornitura risulta essere compresa in lotto unico.

I soggetti partecipanti potranno pertanto presentare offerta anche per un solo lotto così come descritto qualitativamente e quantitativamente nell'allegato "A".

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un aumento dei quantitativi di fornitura nei limiti del 20 % dei quantitativi in appalto.

PARTE II

NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 2

(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile; i documenti da presentare e le modalità di presentazione **a pena di esclusione** sono i seguenti:

I le ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la dicitura *"Gara informale per la fornitura di materiali di consumo occorrenti per l'attività vivaistica"*:

II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura " offerta economica", contenente l'offerta

economica alla quale si offre di eseguire l'intera fornitura, completa dell'indicazione dei costi unitari di ogni singolo articolo;

III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Documentazione di gara", contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

– dichiarazione concernente gli elementi di ammissione alla gara, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "allegato B", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all'articolo 35 del D.P.R. 445/2000;

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 18.06.2008; dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabile per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

D) L'offerta economica, espressa in euro, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione;

Art 3

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto verrà aggiudicato mediante esperimento di gara informale, giustificata ai sensi dell'art 18, punto 5 del "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia" dell'Ente Foreste della Sardegna, approvato con Delibera del C.d.A. n. 86 del 17.12.2003 e pubblicato su B.U.R.A.S. n. 26 del 23.08.2004.

Le offerte economiche possono essere presentate esclusivamente in ribasso sulla base d'asta stabilita all'articolo 1, procedendo all'automatica esclusione delle offerte in rialzo.

In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta ovvero di non aggiudicare in parte o tutta la fornitura motivando, in tal caso, adeguatamente il provvedimento.

In caso di offerte a punteggio uguale, si procederà ai sensi dell'Art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 4

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell'offerta al minor costo.

Si procederà all'automatica esclusione delle eventuali offerte risultate al di sotto della soglia di anomalia individuata con l'applicazione del meccanismo di cui al comma 7 dell'Art. 20 della L.R. 5/2007

Art. 5

(Soggetti ammessi a partecipare)

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 29 della L.R.5/07.

Non possono partecipare alla gara i concorrenti che, ai sensi dell'art 34 comma 2 D. Lgs. 163/06, si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. Sono esclusi altresì dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Sono esclusi altresì dalla partecipazione alla gara:

a) i concorrenti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

b) Due o più ditte, da sole o in raggruppamento, che presentino lo stesso rappresentante legale.

La volontà di raggrupparsi deve essere espressa in sede di presentazione dell'offerta; i consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Nella stessa dichiarazione dovranno essere indicate le singole parti di servizio eseguite dai singoli operatori associati.

I singoli operatori economici facenti parti del raggruppamento risultato aggiudicatario della gara
devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
designato quale mandatario.

Le A.T.I. ed i consorzi di imprese dovranno auto certificare, in sede di presentazione dell'offerta di essere in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione.

La percentuale di tali requisiti dovrà essere pari o superiore rispetto a quella che, effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. E' necessario che la composizione, da presentarsi in sede di offerta, copra complessivamente il 100% del servizio. Ogni impresa riunita/consorziata non potrà eseguire una percentuale di servizio maggiore rispetto a quella a cui si riferiscono i

requisiti indicati in sede di candidatura (es. se ha autocertificato requisiti per il 30% del servizio, potrà eseguire per esempio il 30% ma non il 31% del servizio).

Per quanto non previsto nel presente capitolato in ordine ai raggruppamenti temporanei si rimanda all'art 31 dellla L.R. 5/07 e all'art. 37 del D.lgs 163/06.

Art. 6

(Capacità dei concorrenti)

Tutte le imprese/soggetti partecipanti, dovranno, pena l'esclusione, possedere tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale riportati nell'allegato "B " - Modello di autocertificazione - .

Art. 7

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 120 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta.

Art. 8

(Cauzione definitiva)

Il soggetto aggiudicatario a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi dovrà prestare una cauzione definitiva da costituirsi nelle forme e modalità previste dall' art. 54 L. R. 5/07 per un importo pari al 5% dell'importo di aggiudicazione.

Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l'esonero del beneficio della preventiva escussione e sarà svincolata solo a seguito della regolare esecuzione del contratto, comprovata dai documenti di collaudo.

Art. 9

(Valutazione delle offerte)

Le offerte saranno aperte il giorno feriale successivo a quello di scadenza di presentazione dell'offerta, alle ore 10.00, presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

La seduta di gara è pubblica; potranno partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di capienza della sala a disposizione per la seduta.

Art. 10

(Stipulazione del contratto)

Il contratto verrà concluso mediante scrittura privata ovvero mediante lettera d'ordine secondo l'uso del commercio.

Nel primo caso, il rappresentante dell'impresa risultata aggiudicataria deve presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui l'Amministrazione comunica all'impresa l'esito della gara.
Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione della garanzia cauzionale
Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione.

PARTE III
OBBLIGHI CONTRATTUALI
Art. 11
(Termini e luoghi della consegna)

La consegna, dovrà avvenire presso i magazzini del Vivaio “Bagantinus”, Comune di Decimomannu a Cagliari.
Il contratto si intende eseguito con la consegna della merce presso i suddetti magazzini dell’Ente.
L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Amministrazione.
L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 14 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura.
Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l’interruzione dell’attività dell’impresa per ferie e/o festività, e che le stesse non verranno prese in considerazione.
Il protrarsi del ritardo per fatti dell’impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza è potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l’esecuzione della procedura in danno.
La risoluzione contrattuale per tali casi, determinerà l’incameramento della cauzione.
Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.

Art. 12
(Modalità delle consegne)

Le spedizioni sono accompagnate da distinte indicanti i colli ed i pesi, nonché gli estremi del contratto al quale la fornitura si riferisce.

Sui colli deve essere indicata l'impresa mittente e sommariamente il contenuto.
Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa nei magazzini destinatari indicati in contratto.
Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'impresa.

Art. 13

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione eventualmente indicata nel contratto.
La fattura potrà essere presentata per i prodotti consegnati e positivamente collaudati.
L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 14

(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

PARTE IV

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 15

(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che quanto fornito dall'impresa presenti i requisiti richiesti dal contratto, o dai capitolati tecnici dallo stesso richiamati, nonché i requisiti espressi dai certificati e relazioni eventualmente esibiti in sede di gara ed accettati dall'Amministrazione.

Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'amministrazione o da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 16

(Luoghi delle operazioni di collaudo)

I controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali degli uffici o dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa. In tal caso le spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'Ente stesso.

Sarà inoltre facoltà dell'Ente eseguire visite di controllo durante le fasi di produzione della fornitura.

Art. 17

(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

1) accettare i prodotti;
2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i prodotti.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa le forniture non accettate al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle forniture che presentano difetti o difformità di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte.
In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.
Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate.

PARTE V
NORME FINALI

Art. 18
(Controversie)

Le controversie insorte fra l'Ente e l'impresa possono essere risolte ai sensi dell'art. 62 della L.R. 5/07.
Per la risoluzione giudiziale delle vertenze, il Foro competente è quello territoriale di Cagliari.

Art. 19
(Norme finali)

Tutti i termini disposti negli atti di gara sono da intendersi come perentori;
Tutte le modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta disposti negli atti di gara, sono da intendersi a pena di esclusione, salva la possibilità della commissione di invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 20
(Privacy)

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Il

Direttore del Servizio

Antonio Casula